

imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »;

b) al comma 8, le parole: « dal comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 7 ».

Il comma 586 è sostituito dal seguente:

586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Il comma 587 è sostituito dal seguente:

587. Le prestazioni di servizi di cui al comma 586 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Il comma 588 è sostituito dal seguente:

588. L'imposta di cui al comma 586 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le transazioni di cui al comma 587, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 586 superiore alle 3.000 unità.

588-bis. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo nel caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato nel provvedimento di cui al successivo comma 589, di non superare i limiti di transazioni indicati nel precedente comma 588. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Il comma 589 è sostituito dal seguente:

589. Con il decreto di cui al comma 587 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 586, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

I commi 590, 591 e 592 sono abrogati.

593. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 586, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Relazione illustrativa

IL REDATTORE
[Signature]

88-bis. 23 /.

Emendamento modifica imposta sulle transazioni digitali

Relazione tecnica

L'emendamento in esame modifica le disposizioni, approvate al Senato, concernenti l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali da applicarsi alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici tra operatori economici.

Con la proposta in esame viene previsto che l'imposta sia prelevata mediante l'applicazione di una ritenuta. Risultano di fatto esentati i soggetti prestatori che non superano il numero annuo di 3 mila transazioni digitali.

Contestualmente, si prevede che l'aliquota da applicarsi al valore della singola transazione sia ridotta dal 6% al 3% e viene abrogata la possibilità per le imprese residenti di compensare l'imposta pagata con il meccanismo del credito d'imposta.

Riguardo i profili finanziari, si considera come dato di partenza il valore delle transazioni dei servizi di pubblicità online: dall'analisi dei dati del Rapporto Assinform "Il digitale in Italia 2017", da cui si evince un trend annuo medio di crescita dell'8%, tale ammontare viene determinato in 2.114 milioni di euro.

Con riferimento alle ulteriori attività digitali, che dovranno essere individuate con successivo decreto ministeriale, saranno considerate, tra le altre, quelle riguardanti le attività di Data Analytics, Cloud Computing e Sistemi di integrazione ICT. Pur in assenza di dati puntuali considerato che, secondo quanto emerge dal citato Rapporto la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano e sulla base dell'acquisizione di nuove informazioni, appare plausibile stimare una base imponibile della nuova imposta almeno pari al triplo dell'importo riferibile al solo servizio di pubblicità online.

La base imponibile viene quindi stimata in 6.342 milioni di euro: applicando l'aliquota del 3% si determina un gettito annuo di competenza di circa 190 milioni di euro.

Tenuto conto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 si stimano i seguenti effetti differenziali rispetto alla disposizione approvata al Senato:

88 - bis. 23 %